

## **LINEE GUIDA – CREDITI CONTRIBUTIVI DELLE CASSE DI PREVIDENZA**

Il presente documento è il risultato di una collaborazione interistituzionale tra la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La premessa, redatta dai tecnici della Commissione, sintetizza i profili di criticità relativi alla rappresentazione in bilancio dei crediti contributivi da parte delle Casse previdenziali, emersi nel corso dei lavori della Commissione stessa.

Gli ulteriori paragrafi, aventi per oggetto gli aspetti contabili, gli approfondimenti tecnici nonché l'analisi comparata sono stati curati in modo prevalente dall'Organismo Italiano di Contabilità.

## 1. Premessa

La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nell'ambito delle proprie competenze<sup>1</sup>, ha svolto un'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale.

L'indagine, che ha avuto avvio in data 10 gennaio 2024, si è proposta di approfondire le tematiche inerenti alle politiche di investimento e alla composizione dei portafogli delle Casse di previdenza e delle diverse forme di previdenza complementare.

Nel corso dell'indagine, la Commissione ha proceduto, tra l'altro, all'audizione di tutte le Casse di previdenza di cui al D. lgs. n. 509 del 1994 (cc.dd. Casse "privatizzate") nonché di quelle di cui al D. lgs. n. 103 del 1996 (cc.dd. Casse "private"), provvedendo altresì ad esaminare i relativi documenti contabili.

Sulla base di tale esame, la Commissione ha rilevato che la rappresentazione in bilancio dei crediti contributivi e del relativo fondo svalutazione non è uniforme tra le diverse Casse previdenziali e, in alcuni casi, presenta profili di attenzione. La Commissione ha riscontrato, a titolo esemplificativo, che in alcuni casi viene esplicitato direttamente il valore netto dei crediti contributivi (senza indicare il valore lordo dei crediti e il relativo fondo di svalutazione); in altri casi, invece, nell'Attivo dello Stato patrimoniale viene indicato il valore lordo dei crediti contributivi, mentre il relativo fondo di svalutazione viene inserito nel passivo dello Stato patrimoniale (tra i fondi rischi e oneri). In un caso particolare, infine, i crediti contributivi su cui sono state avviate procedure di recupero sono stati eliminati dalla voce crediti contributivi e iscritti nella voce crediti verso concessionari.

Inoltre, con riferimento alle Casse che adottano integralmente il metodo di calcolo contributivo, la Commissione ha rilevato che nella maggior parte dei casi non si procede alla svalutazione dei crediti relativi alla contribuzione soggettiva, sulla base della motivazione che in caso di irregolarità contributiva non si consegue il diritto alla prestazione. La stessa problematica si riscontra in molte Casse che adottano il sistema misto, per la parte contributiva.

In materia, la Commissione sottolinea che il rispetto del regime a ripartizione, cui sono assoggettate tutte le Casse previdenziali, riduce in maniera significativa gli auspicati effetti del requisito della regolarità contributiva, condizione necessaria per l'erogazione delle prestazioni previdenziali/assistenziali al singolo iscritto. Il requisito della regolarità contributiva di per sé non esonera dalla valutazione della recuperabilità dei crediti. Al riguardo la Commissione evidenzia che l'eccessiva dilazione nei tempi di incasso dei crediti rappresenta un rischio di liquidità per le casse che devono far fronte nel breve periodo all'erogazione delle prestazioni pensionistiche. Tale aspetto rileva anche in presenza del passaggio, o diretta adozione del metodo del calcolo contributivo (ancorché «pro quota», originariamente retributivo).

La Commissione evidenzia, peraltro, il fatto che la crescita continua nel corso degli anni dello *stock* di crediti contributivi per alcune Casse appalesi difficoltà gestorie degli Enti stessi, tali da compromettere l'equilibrio di gestione. Si ricorda, infatti, che la voce crediti contributivi è inclusa nella riserva legale minima – definita per legge in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere – ed è utilizzata quale parametro "minimale" per assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni.

La Commissione rileva che l'iscrizione in bilancio di significativi crediti contributivi (in assenza di corretta valutazione) non appare peraltro priva di ulteriori conseguenze, considerato che tali crediti – fin quando non saranno riscossi – non potranno essere investiti e quindi priveranno gli iscritti del relativo

---

<sup>1</sup> Le principali competenze della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori sono definite dall'articolo 56, comma 2, della Legge 9 marzo 1989, n. 88, come integrato dall'art. 1, comma 189, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

rendimento utile per finanziare le prestazioni previdenziali e assistenziali. Infine, la mancata erogazione delle prestazioni previdenziali da parte delle Casse – in caso di irregolarità contributiva – produce l'ulteriore effetto, al netto di possibili considerazioni su fenomeni di evasione/elusione contributiva, di generare ulteriore spesa sanitaria e, più in generale, di influire negativamente sul bilancio dello Stato, ad esempio, incrementando le pensioni sociali a carico dell'INPS.

Per tali motivi, in data 15 maggio 2025 la Commissione ha audito il presidente del Consiglio di Amministrazione e altri rappresentanti dell'Organismo Italiano di Contabilità sui principi contabili utilizzati nei bilanci degli enti previdenziali, con particolare riferimento ai criteri di contabilizzazione dei crediti contributivi, alle soglie di significatività/materialità delle voci contabili nell'ambito dell'attività di amministrazione, all'introduzione della contabilizzazione cd. “*accrual*” alle Casse previdenziali.

Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, approvato dalla Commissione in data 12 giugno 2025<sup>2</sup>, ha anzitutto rilevato che le Casse previdenziali registrano crediti contributivi verso gli iscritti per importi significativi, che sono oltretutto in aumento. In particolare, i crediti per contributi previdenziali al netto del Fondo svalutazione crediti previdenziali sono aumentati del 34,69 per cento per il periodo considerato, dal 2019 al 2023. Ha quindi sottolineato la Commissione che *“l'andamento della voce contabile crediti contributivi solleva profili di criticità circa il rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, con particolare riferimento all'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, alla ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa, nonché in riferimento al processo di svalutazione graduale degli stessi crediti, all'adeguatezza del fondo svalutazione crediti e all'attività di recupero crediti contributivi”*.

Considerato quanto sopra, e tenuto conto della numerosità di posizioni individuali che normalmente compongono la massa creditizia degli Enti previdenziali privati, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare una collaborazione interistituzionale tra l'Organismo Italiano di Contabilità e la Commissione stessa<sup>3</sup>, con l'obiettivo di individuare apposite linee guida del principio contabile OIC 15 per la valutazione dei crediti contributivi da parte degli Enti previdenziali privati effettuata a livello di portafoglio crediti, invece che per singolo credito.

Le linee guida costituiscono un utile riferimento in merito alle regole di condotta per la corretta contabilizzazione dei crediti contributivi, la ragionevolezza delle stime contabili, il processo di svalutazione graduale, nonché per la più appropriata informativa contabile da parte dei soggetti che redigono i propri bilanci in conformità alle norme del codice civile e ai principi contabili nazionali.

La finalità delle presenti linee guida è limitata a definire i criteri di contabilizzazione dei crediti contributivi, e non riguarda quindi la contabilizzazione delle altre poste del bilancio degli Enti previdenziali privati. Non si tratta dunque di un principio contabile per la redazione dell'intero bilancio delle Casse di Previdenza.

Pertanto, esula dagli obiettivi del documento l'identificazione del *framework* contabile applicabile per la predisposizione dell'informativa finanziaria degli Enti previdenziali privati, tema che richiederebbe un approfondimento delle specificità giuridiche e dei relativi riflessi sulla rendicontazione contabile degli eventi gestionali degli enti stessi, con potenziali riflessi sia nella scelta degli schemi contabili sia nella rilevazione, misurazione e classificazione delle poste di bilancio che accolgono eventi tipici della gestione previdenziale e comuni alla maggior parte degli Enti previdenziali privati.

---

<sup>2</sup> Camera dei deputati - XIX Legislatura, Doc. XVII-bis, n. 5, in: <https://documenti.camera.it/dati/leg19/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/017bis/005/INTERO.pdf>

<sup>3</sup> La collaborazione interistituzionale è stata deliberata dalla Commissione nella seduta del 24 luglio 2025.

## 2. *Framework contabile di riferimento*

Nel presente paragrafo si illustrano i criteri di redazione del bilancio attualmente adottati dalle Casse di previdenza con particolare riferimento ai criteri di presentazione, rilevazione e valutazione dei crediti contributivi.

L'esame dei bilanci delle Casse di previdenza evidenzia che, in linea generale, le Casse dichiarano in nota integrativa di redigere il bilancio secondo la normativa del codice civile, interpretati ed integrati dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC, e dalla normativa di settore applicabile, quale ad esempio il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013.

In genere le Casse dichiarano in nota integrativa di redigere il bilancio prendendo a riferimento le norme civilistiche ed i principi contabili nazionali emanati dall'OIC.

Altre Casse dichiarano in nota integrativa che redigono il bilancio applicando i rispettivi regolamenti contabili, precisando che i criteri adottati sono integrati o ispirati alla normativa del codice civile e ai principi contabili OIC.

Vi sono poi casi di Casse dove il riferimento ai criteri previsti dal Codice Civile per le società commerciali, integrati, ove necessario, dai principi contabili OIC e dalla normativa di settore è incentrato essenzialmente sulla valutazione delle poste di bilancio.

Con riferimento alla rilevazione iniziale dei crediti contributivi, vi sono Casse che specificano nella nota integrativa che i crediti sono iscritti nell'attivo circolante e rilevati inizialmente al valore nominale. In alcuni casi viene precisato che i crediti contributivi sono rilevati in base al principio della competenza quando sono soddisfatte le condizioni per il riconoscimento del diritto dell'Ente verso l'iscritto.

Quanto alla valutazione e rappresentazione negli schemi di bilancio, le Casse dichiarano che i crediti sono esposti al valore di presumibile realizzo, mediante l'accantonamento di un fondo svalutazione crediti, che viene normalmente presentato in riduzione dell'attivo (il valore del credito è indicato al netto del fondo). In alcuni casi viene specificato che i crediti sono iscritti al valore nominale nell'attivo e che il fondo svalutazione è evidenziato a parte, in modo da porre in risalto direttamente negli schemi sia il valore nominale dei crediti che il relativo fondo svalutazione.

Quindi, il valore dei crediti contributivi è iscritto al valore nominale e viene normalmente ridotto mediante un fondo di svalutazione, istituito per tenere conto delle perdite per inesigibilità ragionevolmente prevedibili. In alcuni casi è precisato che il fondo di svalutazione è costituito per un importo ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità che si ritiene possano ragionevolmente manifestarsi.

In taluni casi, viene specificato che il fondo svalutazione crediti è determinato sulla base delle percentuali di perdita storicamente riscontrate, distinte per annualità di competenza mentre in altri casi viene precisato che la determinazione del fondo tiene conto delle diverse classi omogenee raggruppate per profilo di rischio ed anzianità dell'iscrizione a ruolo.

Per completezza si segnala che tra gli obiettivi del PNRR vi è quello di dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *accrual*. Nell'ambito dei soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo tale modello contabile vi sono anche le Casse previdenziali.

La contabilità *accrual* prevede che i bilanci delle P.A. siano redatti sulla base dei principi contabili italiani (ITAS) predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato. Si tratta di principi contabili che mirano ad allineare la contabilità pubblica italiana ai principi e *standard* contabili definiti a livello internazionale (*International Public Sector Accounting Standards – IPSAS*) ed europeo (*European Public Sector Accounting Standards - EPSAS*) per le pubbliche amministrazioni.

La transizione a tale modello potrà richiedere l'adeguamento dei sistemi contabili e dei criteri di valutazione, anche per quanto riguarda la misurazione e la svalutazione dei crediti previdenziali.

### 3. Principi contabili nazionali applicabili in materia di crediti previdenziali

La finalità del presente capitolo è quella di fornire linee guida operative sulla contabilizzazione dei crediti contributivi nel bilancio delle Casse di Previdenza redatto ai sensi dei principi contabili OIC. Il contenuto del presente capitolo è basato sulle disposizioni dell'OIC 15 adattate alle specifiche caratteristiche delle Casse di previdenza.

L'ammontare dei crediti contributivi si origina dalla raccolta contributiva effettuata dalle Casse di previdenza nei confronti dei propri iscritti. A fronte della rilevazione della posta attiva gli iscritti maturano il futuro diritto a ricevere una prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.

Il capitolo si concentra sulla disciplina contabile dei crediti contributivi valutati al presumibile valore di realizzo, senza applicazione del criterio del costo ammortizzato, considerando che normalmente le Casse non applicano tale criterio trattandosi di crediti a breve termine (cioè, con scadenza inferiore ai 12 mesi), per cui l'applicazione di tale criterio può essere omessa ai sensi del paragrafo 33 dell'OIC 15.

Le disposizioni cui si fa riferimento sono:

- Per la classificazione, gli artt. 2424 e 2425 del codice civile, interpretati alla luce dei paragrafi 20, 21, 23, 25 e 26 dell'OIC 15.
- Per la rilevazione e valutazione successiva, l'art. 2426, comma 1, n.8, del codice civile, interpretato alla luce dei paragrafi 30, 33, 35, 46-48, 55-58, 59-65 e 69-70 dell'OIC 15.
- Per la cancellazione, i paragrafi 71-73 e 75 dell'OIC 15.

#### Classificazione dei crediti contributivi

La disciplina degli schemi di bilancio è contenuta negli artt. 2424 e 2425 c.c. e nell'OIC 12. Si tratta di schemi strutturati per società lucrative che esercitano attività industriali, commerciali o di servizi; pertanto, per l'uso da parte degli enti previdenziali è necessario procedere ad opportuni adattamenti, sia dello stato patrimoniale sia del conto economico.

#### Stato patrimoniale

A livello di stato patrimoniale, i crediti contributivi sono da iscrivere nell'attivo circolante, non essendo poste di natura finanziaria. L'OIC 12 prevede che solo i crediti di natura finanziaria sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Lo schema di stato patrimoniale dell'art. 2424 c.c. non contiene una voce specifica per i crediti contributivi. È quindi necessario adattare una voce esistente o aggiungerne una ad hoc, ai sensi dell'art. 2423-ter c.c.. Il comma 3 di tale articolo prevede che *“devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”* mentre il comma 4 prevede che *“le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata”*.

Se l'ente opta per l'adattamento della denominazione di una voce esistente, la voce CIII1) - *Crediti verso clienti* dell'attivo circolante può essere ridenominata in CIII1) - *Crediti verso iscritti* o altra voce analoga, al fine di rappresentare i crediti contributivi vantati nei confronti degli iscritti.

Questa voce può essere ulteriormente suddivisa in sottovoci per le diverse categorie di contributi, ai sensi del comma 2 dell'art. 2423-ter c.c., che consente la suddivisione senza eliminare la voce complessiva e il relativo importo.

Resta comunque l'obbligo di fornire separata indicazione, nello stato patrimoniale, dei crediti contributivi inclusi nell'attivo circolante ma esigibili oltre l'esercizio successivo, intendendo per tali quelli che si prevede di riscuotere oltre l'esercizio.

#### Conto economico

Il conto economico richiede adattamenti per la rilevazione dei ricavi contributivi. Tali ricavi dovrebbero essere iscritti nella voce A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, adattando la denominazione in A1) Ricavi e proventi contributivi o altra voce analoga. Questa voce può essere ulteriormente suddivisa in sottovoci in presenza di categorie omogenee di contributi.

Altre voci di conto economico correlate ai crediti e ai ricavi contributivi includono:

- voce B10d) *svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*, nella quale si classificano le svalutazioni dei crediti contributivi, iscritti nell'attivo circolante;
- voce A5 *altri ricavi e proventi*, nella quale si classificano gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti contributivi iscritti nell'attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno;
- voce B14 *oneri diversi di gestione*, nel quale si classificano le perdite realizzate su crediti contributivi, iscritti nell'attivo circolante, (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione), per la parte che eccede l'importo del credito contributivo già svalutato.

#### **Rilevazione iniziale dei crediti contributivi**

I crediti contributivi traggono origine da obbligazioni contributive previste dalla normativa previdenziale e sorgono per ragioni diverse dallo scambio di beni o servizi. Pertanto, ai sensi dell'OIC 15, i crediti contributivi sono da iscrivere quando sussiste il "titolo" al credito, ossia all'insorgenza del diritto di riscossione (di norma coincidente con la scadenza dei contributi dovuti dai professionisti iscritti).

In assenza dell'applicazione del costo ammortizzato, i crediti contributivi sono iscritti al valore nominale. Il valore nominale di un credito corrisponde all'ammontare dovuto che si ha diritto di esigere.

#### **Valutazione successiva dei crediti contributivi**

I crediti contributivi, iscritti inizialmente al valore nominale, sono successivamente valutati al valore di presumibile realizzo. La valutazione rappresenta un processo autonomo non subordinato alle caratteristiche giuridiche dell'obbligo contributivo a carico delle Casse. Il valore di presumibile realizzo è calcolato come il valore nominale del credito al netto della pertinente quota del fondo svalutazione crediti.

I crediti contributivi sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. La svalutazione è rilevata nell'esercizio in cui emergono indicatori oggettivi di probabile perdita di valore.

Per stimare il fondo svalutazione, la Cassa previdenziale deve valutare la presenza di indicatori che facciano ritenere probabile una perdita di valore del credito, tra cui, ad esempio:

- una violazione degli obblighi contributivi o degli accordi presi, come l'inadempimento o il mancato pagamento dei contributi e degli interessi di mora;
- la richiesta di rateizzazioni o dilazioni del pagamento, quando accompagnata da difficoltà finanziarie evidenti dell'iscritto;
- la definizione di accordi collettivi o l'adozione di provvedimenti straordinari (ad esempio proroghe dovute a crisi economiche, eventi eccezionali o disposizioni legislative);

- la sospensione del pagamento quando l'iscritto ha chiesto un'esenzione, totale o parziale, e la richiesta è ancora in fase di esame o in attesa di approvazione;
- l'esistenza di un contenzioso che compromette la certezza o la tempestività dell'incasso;
- l'avvio di procedure concorsuali o esecutive nei confronti del debitore, o comunque la conoscenza di una situazione di insolvenza conclamata;
- dati oggettivi che indicano una riduzione significativa dei flussi finanziari attesi per un gruppo di crediti, dovuta a condizioni economiche generali, locali o settoriali sfavorevoli.

La valutazione della sussistenza degli indicatori di perdita di valore deve considerare la natura e la composizione della voce crediti contributivi.

In presenza di crediti numerosi e individualmente non significativi, come nel caso dei crediti contributivi, la verifica viene effettuata a livello di portafoglio crediti, invece che per singolo credito. Nello specifico, la Cassa raggruppa i crediti contributivi sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili, che indicano la capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali. Esempi di tali caratteristiche sono la classe di scaduto, l'area geografica e la presenza di garanzie.

Nella stima delle perdite, vanno considerati anche gli strumenti di riscossione ordinaria o coattiva, compresi ruoli esattoriali o ingiunzioni fiscali, in quanto incidono sia sulla probabilità di default sia sul tasso di recupero atteso. La presenza di procedure coattive con alta probabilità di incasso può ridurre il rischio di credito, mentre ritardi strutturali e tempi lunghi di riscossione possono incrementarlo e comportare il trasferimento del credito a stadi di deterioramento successivi.

Quando i crediti contributivi sono raggruppati per classi di scaduto, si prende come riferimento l'anno di competenza dei contribuiti.

Per la stima della perdita di valore di un portafoglio di crediti, la Cassa di previdenza applica preferibilmente modelli quantitativi, basati sulle percentuali dei crediti rappresentative delle perdite medie storiche, eventualmente aggiustate in base alla congiuntura corrente e ai rischi specifici del portafoglio e tenendo conto anche di dati di mercato.

Nella stima della svalutazione dei crediti, la Cassa considera quali sono i requisiti necessari affinché gli iscritti abbiano diritto a ricevere le prestazioni previdenziali o assistenziali, quale ad esempio la regolarità contributiva da parte dell'iscritto. Infatti, nelle circostanze in cui l'adempimento contributivo sia un pre-requisito per l'accesso alle prestazioni previdenziali, parrebbe ragionevole attendersi percentuali di incasso maggiori rispetto a quelle relative a crediti di diversa natura. Tale circostanza, tuttavia, non esime il redattore del bilancio dal considerare tali crediti nell'ambito della propria determinazione del fondo svalutazione crediti. Ciò potrebbe avvenire tenendo in considerazione le percentuali storiche degli incassi per un periodo di tempo sufficientemente lungo.

Dopo aver determinato l'importo della riduzione di valore, la Cassa rileva tale importo in contropartita di un fondo svalutazione crediti, utilizzabile negli esercizi successivi per coprire perdite effettivamente realizzate sui crediti.

### **Effetti dei ripristini di valore dei crediti contributivi**

Quando cessano le ragioni che avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione (ad esempio per miglioramento della solvibilità degli iscritti), la svalutazione precedentemente rilevata deve essere stornata.

Il ripristino non può determinare un valore dei crediti superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata effettuata.

## **Cancellazione dei crediti contributivi**

Una Cassa previdenziale cancella i crediti contributivi dal bilancio quando i diritti alla riscossione dei crediti contributivi si estinguono (parzialmente o totalmente). I diritti alla riscossione dei crediti contributivi si estinguono per pagamento dei contributi da parte dell'iscritto, prescrizione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto a riscuotere i contributi dovuti dagli iscritti.

I crediti contributivi iscritti a ruolo dalla Cassa previdenziale e affidati agli agenti della riscossione normalmente sono rilevati in bilancio verso gli iscritti, in quanto di solito agli agenti della riscossione non sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti i crediti contributivi.

## **Informativa da fornire in nota integrativa sui crediti contributivi**

Le disposizioni cui si fa riferimento sono l'art. 2427, comma 1, nn. 1, 4 e 6, interpretato alla luce dei paragrafi 78-79 dell'OIC 15, e l'articolo 2423, comma 4, codice civile, interpretato alla luce del paragrafo 79 dell'OIC 15.

L'art. 2427 c.c. e l'OIC 15 richiedono specifiche informazioni sui crediti e relative svalutazioni, che si applicano anche ai crediti contributivi e alle relative rettifiche di valore. Ai sensi di tali disposizioni, le Casse forniscono le seguenti informazioni in nota integrativa:

- i criteri applicati nella valutazione dei crediti contributivi e relative rettifiche di valore (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 1);
- le variazioni intervenute nella consistenza dei crediti contributivi iscritti in bilancio (Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 4);
- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico (OIC 15, paragrafo 78);
- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti contributivi scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili (OIC 15, paragrafo 78);
- le politiche contabili adottate per i crediti contributivi, a fronte della scelta di non applicare il costo ammortizzato (par. 79 OIC 15, in considerazione dell'art. 2423, comma 4, Codice Civile).

Tenuto conto dell'obiettivo dell'informativa prevista dal codice civile e della rilevanza dei crediti contributivi, le Casse forniscono un prospetto con le percentuali di svalutazione applicate ad ogni classe di scaduto.

Al fine di chiarire l'applicazione di tali principi, si riporta un esempio predisposto sulla base delle indicazioni sopra riportate.

### 3.1 Esempio illustrativo sulla classificazione, rilevazione iniziale e valutazione dei crediti per contribuzione soggettiva

Il 1° novembre 20X4 una Cassa rileva crediti per contribuzione soggettiva (di seguito, “crediti contributivi”) di competenza dell’esercizio 20X4 per €300.000.000, sulla base delle comunicazioni dei redditi professionali.

In sede di rilevazione iniziale dei crediti contributivi, la Cassa non applica il criterio del costo ammortizzato, in quanto i crediti sono a breve termine, ossia presentano una scadenza inferiore ai 12 mesi.

Non applicando il criterio del costo ammortizzato, la Cassa iscrive i crediti contributivi al valore nominale, effettuando la seguente scrittura contabile:

Rilevazione iniziale dei crediti contributivi (€)		Dare	Avere
C) II) 1	Crediti verso iscritti	300.000.000	
A) 1	Ricavi e proventi contributivi		300.000.000

Al 31 dicembre 20X4 si ipotizzi quanto segue:

- la Cassa vanta crediti verso 200.000 iscritti, il valore dei singoli crediti non è significativo;
- il valore totale dei crediti è pari a €500.000.000;
- il fondo svalutazione crediti contributivi al 31 dicembre 20X4 è pari a €44.375.000 (a fronte di un fondo svalutazione crediti pari a €41.875.000 al 31 dicembre 20X3).

In primo luogo, la Cassa valuta la sussistenza di indicatori che fanno ritenere probabile che un credito contributivo abbia perso valore. Poiché si è in presenza di crediti contributivi numerosi e individualmente non significativi, la Cassa effettua tale verifica a livello di portafoglio.

Nella stima della recuperabilità del credito vengono presi in considerazione i regolamenti interni delle Casse previdenziali che definiscono i requisiti per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale e assistenziale. In particolare, uno di tali requisiti consiste nella regolarità contributiva, che costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale e assistenziale.

Nel presente esempio, per semplicità, si è data prevalenza allo scaduto come indicatore dell’esigibilità dei crediti. Nello specifico, ai fini dell’analisi di recuperabilità, si dovrebbe tener conto anche di altri fattori, come, per esempio, delle modalità di regolarizzazione, riscossione del credito in caso di omesso o tardivo versamento previste nel settore previdenziale.

Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 20X4, la Cassa ha raggruppato i propri crediti per classi di scaduto e ha applicato ad ogni classe di scaduto una percentuale di svalutazione basata sulle perdite medie storicamente rilevate. La Cassa, ad esempio, ha osservato che storicamente incassa il 95% dei crediti scaduti da meno di un anno e pertanto ha svalutato del 5% i crediti scaduti nell’esercizio 20X4. Si riporta di seguito il prospetto utilizzato dalla Cassa per stimare il fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 20X4:

<b>Anno</b>	<b>Crediti contributivi lordi (€)</b>	<b>% di svalutazione</b>	<b>Fondo svalutazione crediti contributivi (€)</b>
2013	50.000	90%	45.000
2014	150.000	80%	120.000
2015	350.000	70%	245.000
2016	400.000	60%	240.000
2017	550.000	50%	275.000
2018	1.500.000	40%	600.000
2019	2.000.000	30%	600.000
2020	15.000.000	25%	3.750.000
2021	30.000.000	20%	6.000.000
2022	50.000.000	15%	7.500.000
2023	100.000.000	10%	10.000.000
2024	300.000.000	5%	15.000.000
<b>Totale</b>	<b>500.000.000</b>		<b>44.375.000</b>

Nel bilancio al 31.12.20X4, i crediti contributivi (pari a €500.000.000 lordi) sono esposti nell'attivo dello stato patrimoniale al netto del fondo svalutazione crediti (pari a €44.375.000). Per cui, nell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti crediti contributivi per un importo pari a €455.625.000. Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi per coprire perdite effettivamente realizzate sui crediti.

Durante l'esercizio 20X5, la Cassa rileva nuovi crediti contributivi, di competenza del 20X5, e incassa parte dei crediti contributivi in essere al 31 dicembre 20X4. Si presenta la seguente movimentazione dei crediti contributivi, al lordo del fondo svalutazione crediti, nell'esercizio 20X5. Nella tabella, i decrementi rappresentano esclusivamente incassi:

<b>Anno</b>	<b>Crediti contributivi lordi (€) al 31.12.20X4</b>	<b>Incrementi</b>	<b>Decrementi</b>	<b>Crediti contributivi lordi (€) al 31.12.20X5</b>
2013	50.000	-	-	50.000
2014	150.000	-	-	150.000
2015	350.000	-	-	350.000
2016	400.000	-	-	400.000
2017	550.000	-	(200.000)	350.000
2018	1.500.000	-	(300.000)	1.200.000
2019	2.000.000	-	(500.000)	1.500.000
2020	15.000.000	-	(2.000.000)	13.000.000
2021	30.000.000	-	(12.000.000)	18.000.000
2022	50.000.000	-	(30.000.000)	20.000.000
2023	100.000.000	-	(70.000.000)	30.000.000
2024	300.000.000	-	(180.000.000)	120.000.000
2025	-	310.000.000	-	310.000.000
<b>Totale</b>	<b>500.000.000</b>	<b>310.000.000</b>	<b>(295.000.000)</b>	<b>515.000.000</b>

Al 31 dicembre 20X5, la Cassa procede alla stima del fondo svalutazione crediti contributivi come illustrato nel seguente prospetto.

<b>Anno</b>	<b>Crediti contributivi lordi (€)</b>	<b>% di svalutazione</b>	<b>Fondo svalutazione crediti contributivi (€)</b>
2013	50.000	90%	45.000
2014	150.000	90%	135.000
2015	350.000	80%	280.000
2016	400.000	70%	280.000
2017	350.000	60%	210.000
2018	1.200.000	50%	600.000
2019	1.500.000	40%	600.000
2020	13.000.000	30%	3.900.000
2021	18.000.000	25%	4.500.000
2022	20.000.000	20%	4.000.000
2023	30.000.000	15%	4.500.000
2024	120.000.000	10%	12.000.000
2025	310.000.000	5%	15.500.000
<b>Totale</b>	<b>515.000.000</b>		<b>46.550.000</b>

Al 31 dicembre 20X5 la Cassa rileva la seguente scrittura contabile, per adeguare il fondo svalutazione crediti contributivi:

<b>Svalutazione dei crediti a livello di portafoglio (€)</b>		<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
B) 10) d)	Svalutazione dei crediti	2.175.000	
C) II) 1	Fondo svalutazione crediti		2.175.000

Nel bilancio al 31.12.20X5, i crediti contributivi (pari a €515.000.000 lordi) sono esposti nell'attivo dello stato patrimoniale al netto del fondo svalutazione crediti (pari €46.550.000). Per cui, nell'attivo dello stato patrimoniale sono iscritti crediti contributivi per un importo pari a €468.450.000. Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi per coprire perdite effettivamente realizzate sui crediti.

### **3.2 Esempio illustrativo sull'informativa da fornire in nota integrativa sui crediti contributivi**

Al 31 dicembre 20X5 la Cassa fornisce l'informativa riportata nei successivi paragrafi.

#### **Nota sui criteri di valutazione e principi contabili – crediti contributivi**

In conformità all'OIC 15, i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito. I crediti contributivi, riconducibili alla raccolta dei contributi, sono pertanto rilevati nell'attivo circolante quando sussiste il "titolo" al credito, ossia all'insorgenza del diritto di riscossione della Cassa verso l'iscritto.

Non trova applicazione la valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato, in quanto i crediti contributivi hanno scadenza inferiore ai 12 mesi.

I crediti contributivi sono quindi rilevati al valore nominale e valutati al valore di presumibile realizzo.

Per la valutazione al valore di presumibile realizzo, il valore nominale dei crediti contributivi è rettificato attraverso il fondo svalutazione crediti, stimato raggruppando i crediti contributivi per classi di scaduto e applicando ad ogni classe di scaduto una percentuale di svalutazione basata sulle perdite medie storicamente rilevate.

## Nota di stato patrimoniale – crediti contributivi

I crediti contributivi, al netto del fondo svalutazione crediti, passano da €455.625.000 al 31 dicembre 20X4 a €468.450.000 al 31 dicembre 20X5, come evidenziato nella seguente tabella:

Descrizione (€)	31/12/20X5	31/12/20X4	Variazione
Crediti contributivi netti	468.450.000	455.625.000	12.825.000

Si riporta sotto l'ammontare del saldo dei crediti contributivi lordi e del fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 20X5 e al 31 dicembre 20X4.

I crediti contributivi, al lordo del fondo svalutazione crediti, passano da €500.000.000 al 31 dicembre 20X4 a €515.000.000 al 31 dicembre 20X5, come evidenziato nella seguente tabella:

Descrizione (€)	31/12/20X5	31/12/20X4	Variazione
Crediti contributivi lordi	515.000.000	500.000.000	15.000.000

L'incremento dei crediti contributivi è dovuto principalmente all'aumento, pari al 6%, del numero degli iscritti, che passano da 200.000 iscritti, di cui 10.000 pensionati attivi, al 31 dicembre 20X4, a 212.000 iscritti, di cui 10.700 pensionati attivi, al 31 dicembre 20X5.

Si riporta sotto l'ammontare dei crediti contributivi lordi al 31 dicembre 20X5, suddiviso per tipologia di procedure utilizzate per il recupero dei crediti contributivi scaduti e non riscossi:

Crediti contributivi lordi al 31 dicembre 20X5						
Anno	Non scaduti	Scaduti				
		Rateizzati	Recupero stragiudiziale	Recupero giudiziale	Affidati Agenzia delle Entrate - Riscossione	Altro*
...	...	...	...	...	...	...
Crediti 2023	...	...	...	...	...	...
Crediti 2024	-	86.000.000	18.000.000	6.000.000	10.000.000	-
Crediti 2025	310.000.000	-	-	-	-	-

\*specificare

Il fondo svalutazione crediti contributivi passa da €44.375.000 al 31 dicembre 20X4 a €46.550.000 al 31 dicembre 20X5, come evidenziato nella seguente tabella:

Crediti contributivi lordi (€) al 31.12.20X5	Fondo svalutazione crediti contributivi al 1.1.20X5 (€)	Accantonamento dell'esercizio (€)	Fondo svalutazione crediti contributivi al 31.12.20X5 (€)	Crediti contributivi netti al 31.12.20X5 (€)
515.000.000	44.375.000	2.175.000	46.550.000	468.450.000
% media di svalutazione			9,0%	
Crediti contributivi lordi (€) al 31.12.20X4	Fondo svalutazione crediti contributivi al 1.1.20X4 (€)	Accantonamento dell'esercizio (€)	Fondo svalutazione crediti contributivi al 31.12.20X4 (€)	Crediti contributivi netti al 31.12.20X4 (€)
500.000.000	41.875.000	2.500.000	44.375.000	455.625.000
% media di svalutazione			8,9%	

Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio del fondo svalutazione crediti contributivi al 31 dicembre 20X5 con evidenza della percentuale di copertura raggiunta per ciascuna annualità di formazione dei crediti.

<b>Anno</b>	<b>Crediti contributivi lordi (€)</b>	<b>% di svalutazione</b>	<b>Fondo svalutazione crediti contributivi (€)</b>
2013	50.000	90%	45.000
2014	150.000	90%	135.000
2015	350.000	80%	280.000
2016	400.000	70%	280.000
2017	350.000	60%	210.000
2018	1.200.000	50%	600.000
2019	1.500.000	40%	600.000
2020	13.000.000	30%	3.900.000
2021	18.000.000	25%	4.500.000
2022	20.000.000	20%	4.000.000
2023	30.000.000	15%	4.500.000
2024	120.000.000	10%	12.000.000
2025	310.000.000	5%	15.500.000
<b>Totale</b>	<b>515.000.000</b>		<b>46.550.000</b>

#### **Nota di conto economico – ricavi e proventi contributivi**

La voce accoglie i contributi di competenza sulla base delle comunicazioni dei redditi professionali. La tabella seguente riepiloga i contributi di competenza degli esercizi 20X5 e 20X4:

<b>Descrizione (€)</b>	<b>20X5</b>	<b>20X4</b>
Ricavi e proventi contributivi	310.000.000	300.000.000

L'incremento dei ricavi e proventi contributivi è dovuto principalmente all'aumento del numero degli iscritti nell'esercizio 20X5 rispetto all'esercizio 20X4. Per maggiori commenti di dettaglio si rimanda alla "Nota di stato patrimoniale – crediti contributivi".

#### **Nota di conto economico – svalutazione crediti contributivi**

La voce accoglie l'accantonamento al fondo svalutazione crediti contributivi. La tabella seguente riepiloga gli accantonamenti effettuati negli esercizi 20X5 e 20X4:

<b>Descrizione (€)</b>	<b>20X5</b>	<b>20X4</b>
Accantonamento al fondo svalutazione crediti contributivi	2.175.000	2.500.000

Per maggiori commenti di dettaglio si rimanda alla "Nota di stato patrimoniale – crediti contributivi".

#### **4. Analisi comparata sulle regole contabili applicate nei maggiori paesi UE**

La finalità del presente paragrafo è quella di fornire una ricognizione delle regole contabili vigenti in Germania, Olanda, Regno Unito, Francia e Spagna in tema di contabilizzazione dei crediti contributivi da parte degli enti previdenziali.

Si evidenzia che tale analisi è stata svolta esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dagli organismi contabili dei suddetti paesi europei.

Da tale analisi emerge che nei principali paesi europei non vi sono regole contabili specifiche per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti contributivi degli enti previdenziali. Tuttavia, in diversi casi sono previste delle informazioni specifiche da fornire in nota integrativa.

##### **Germania**

In Germania, gli enti previdenziali sono equiparati alle società di assicurazione sotto diversi profili. Tali enti sono pertanto sottoposti alle medesime disposizioni delle assicurazioni in tema di: contabilità, revisione contabile, pubblicazione dei bilanci e aspetti sanzionatori.

In particolare, con riferimento alle regole contabili gli enti previdenziali applicano le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- Articoli 341-341l contenuti nel codice commerciale tedesco (*Handelsgesetzbuch – HGB*), applicabili alle società di assicurazione tedesche e, per analogia, ai fondi pensione.
- Un regolamento più dettagliato pubblicato dal ministero federale della giustizia e della tutela dei consumatori tedesco (*Verordnung über die Rechnungslegung von Pensionsfonds*), predisposto sulla base di un regolamento vigente per le società di assicurazione.

Gli enti previdenziali sono quelli definiti all'articolo 236, primo comma, della legge tedesca sulla vigilanza assicurativa. Nello specifico, un ente previdenziale è un istituto pensionistico con capacità giuridica che:

- fornisce prestazioni pensionistiche professionali per uno o più datori di lavoro a beneficio dei dipendenti tramite il sistema di capitalizzazione;
- garantisce ai dipendenti il diritto alle prestazioni del fondo pensione e
- è tenuto a erogare la prestazione pensionistica come pagamento vitalizio o come pagamento in un'unica soluzione.

È stato segnalato che, in Germania, le svalutazioni dei crediti contributivi divenuti irrecuperabili sono contabilizzate in riduzione dei contributi iscritti nella prima voce del conto economico.

##### **Olanda**

Il principio contabile vigente per gli enti previdenziali è rappresentato dal *Richtlijn 610 Pensioenfondsen*, emesso dall'organismo contabile olandese DASB. In particolare, in Olanda esistono alcuni enti che si occupano della previdenza obbligatoria di alcune categorie professionali, quali ad esempio quello per i notai.

Non sono state segnalate regole contabili specifiche per la contabilizzazione dei crediti contributivi. Tuttavia, le regole contabili olandesi richiedono una specifica informativa in nota integrativa sui crediti contributivi.

La nota integrativa deve indicare separatamente, con riferimento ai crediti contributivi rilevati nello schema di stato patrimoniale, i crediti contributivi vantati nei confronti dei datori di lavoro, dei partecipanti al fondo pensione e derivanti da trasferimenti di posizione previdenziale da/verso altri fondi.

Con riferimento invece ai contributi rilevati nello schema di conto economico, la nota integrativa deve indicare i contributi effettivamente riscossi, i contributi ancora dovuti in collegamento ai crediti in essere, e gli importi svalutati.

## **Regno Unito**

Nel Regno Unito, la maggior parte degli schemi pensionistici applicano i *local GAAP*. Pertanto, applicano le disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- il principio contabile FRS 102 *The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland*, emanato dal Financial Reporting Council (FRC), l'organismo contabile inglese.
- le linee guida fornite dallo *Statement of Recommended Practice (SORP) 'Financial Reports of Pension Schemes*, emanato dal *Pensions Research Accountants Group (PRAG)*. Il PRAG è riconosciuto dal FRC come l'organismo che può redigere le linee guida su tale argomento. Attualmente, tale documento è stato oggetto di modifica ed è stato posto dal PRAG in consultazione fino a settembre 2025. Inoltre tale documento rappresenta solo linee guida, non sostituendosi pertanto al FRS 102.

È stato segnalato che nel Regno Unito non dovrebbero esistere schemi pensionistici professionali. Anche in questo caso, non sono state segnalate regole specifiche per la contabilizzazione dei crediti contributivi. Tuttavia, è stato evidenziato che le regole contabili inglesi prevedono delle specifiche informazioni da fornire in nota integrativa, come ad esempio i contributi incassati dopo la fine dell'esercizio e l'informativa su come viene gestito il rischio di credito.

## **Francia**

In Francia, le regole contabili applicabili degli enti previdenziali sono quelle vigenti per le società di assicurazione.

Il principio contabile di riferimento per gli istituti privati che gestiscono piani pensionistici è il *Règlement 2015-11*, emesso dall'Autorité des Normes Comptables (ANC), l'organismo contabile francese, e applicabile ai bilanci delle società di assicurazione redatti secondo i french gaap.

L'AGIR-ARRCO, il regime obbligatorio statale di previdenza complementare per i lavoratori del settore privato, è disciplinato dall'*Avis 2024-05*, emesso dal *Conseil de Normalisation des Comptes Publics (CNOCP)*, che rappresenta l'equivalente pubblico dell'ANC.

Non sono state segnalate regole contabili specifiche per i crediti contributivi degli enti previdenziali.

## **Spagna**

In Spagna non esistono regole contabili specifiche per gli enti previdenziali.

È stato segnalato che tali enti applicano le regole contabili generali previste per la contabilizzazione dei benefici per i dipendenti, che distinguono tra piani a contribuzione definita e piani a benefici definiti.